



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227782 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 13.01.2016

PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO 2016

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON SUPPLENZA BREVE E SALTUARIA

Il personale con contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria nel periodo dal 1 settembre al 20 gennaio può presentare istanza di fruizione dei permessi per il diritto allo studio per l'anno 2016 **tra il 10 ed il 20 GENNAIO 2016**. Per il personale in servizio la domanda dovrà essere presentata al Provveditorato esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola; il personale attualmente non in servizio inoltrerà la domanda direttamente al Provveditorato.

Le domande, **debitamente compilate**, dovranno pervenire al Provveditorato all'indirizzo di posta elettronica: usppv@postacert.istruzione.it

All'atto della presentazione della domanda tutti gli aspiranti alla fruizione dei permessi per l'anno 2016 **DEVONO ESSERE ISCRITTI** ai corsi previsti dall'art. 4 comma 4 del CIR.

PRESIDENZA COMMISSIONI ESAMI DI STATO

Le Segreterie nazionali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL hanno chiesto "... *che sia data la possibilità di affidare l'incarico di presidente degli esami di stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione ai dirigenti scolastici in servizio presso gli istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado anche se non provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore, ma in possesso di regolare laurea, che ha consentito loro l'accesso al ruolo unico della dirigenza scolastica. Ciò in quanto, è evidente la contraddizione normativa che da una parte - riconosce il ruolo unico della dirigenza scolastica grazie al quale è consentito il mutamento di incarico dei dirigenti scolastici da uno all'altro ciclo di istruzione senza limitazione alcuna in qualsiasi ordine di scuola, anche da istituti di istruzione primaria ad istituti di istruzione secondaria superiore - dall'altra, lo impedisce, ai sensi delle lett. a e b, comma 3, dell'art. 4 della L. n. 1 dell'11 gennaio 2007 e dalle lett. a e b, comma 1 dell'art. 5 del D.M. n 6 del 17 gennaio 2007. ...*"

MOBILITÀ | TRATTATIVA IN STALLO

UIL: Non ci sono le condizioni per firmare il contratto

Turi: pesanti le conseguenze sulle persone. I problemi politici restano tutti

Garantire a tutto il personale equità e parità di trattamento: è questa la condizione che la Uil scuola ha posto come indispensabile per la sottoscrizione dell'accordo per la mobilità nel corso della trattativa in atto al ministero.

Quel che registriamo è una condivisione generale sulla mobilità provinciale, quella della prima e seconda fase – chiarisce il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi – restano invece tutte le obiezioni e gli ostacoli per la firma di un accordo che tende a mantenere ed ampliare gli elementi di disparità di trattamento del personale interessato.

Una trattativa delicata e importante nella quale la Uil ha assunto una posizione chiara – spiega Pino Turi - al centro delle scelte ci devono essere sempre le persone.

Il nostro impegno ha portato il ministero a ipotizzare una deroga alla legge per la fase provinciale. Un risultato non scontato ma prevedibile perché nasconde una delle difficoltà di attuazione delle 107.

La legge, infatti, contiene una contraddizione macroscopica – spiega Turi - perché prevede per la mobilità una doppia posizione giuridica.

Concretamente si può avere il caso che gli ultimi assunti (fase 0- A) restano titolari di sede e i docenti assunti prima, magari soprannumerari, vanno negli ambiti .

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227782 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 13.01.2016

E' talmente evidente che una simile situazione va contro ogni principio di equità che – continua Turi - sarebbe semplice fare valere politicamente o davanti ad un qualunque tribunale. Talmente palese che il ministero si è dichiarato d'accordo.

Il punto che resta da risolvere è quello della mobilità di terza fase, quella tra province diverse. La proposta della Uil è chiara: tutto il personale interessato deve poter scegliere la scuola di titolarità, in deroga ad ogni vincolo derivante da vecchie e nuove normative che non sono coerenti con la singolarità di questa fase di mobilità, prevista dalla stessa Legge 107/15.

Su questo punto che riguarda tutto il personale, che deve rispondere ad una situazione straordinaria con misure di equità e tutela per tutti, la trattativa è giunta ad un punto di stallo.

Per noi – ribadisce Pino Turi – restano tutti i motivi di indisponibilità ad una firma che dovrebbe avallare un'ulteriore iniquità. E questa volta introdotta per contratto?

A questo punto, la decisione deve essere politica. Noi abbiamo dato un quadro di riferimento preciso e delineato le possibili soluzioni. Ora spetta al ministero decidere se e come continuare il negoziato.

PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA DEI DOCENTI: NOTIFICATO IL RICORSO CONTRO IL DECRETO DEL MIUR.

FISSATE DAL TAR LE DATE DI DISCUSSIONE DEL RICORSO CONTRO LA MANCATA ASSEGNAZIONE DELLA CARD (14 GENNAIO PER I DOCENTI A TEMPO DETERMINATO, 28 GENNAIO PER GLI EDUCATORI)

Le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, SNALS-Confsal e GILDA-Unams, hanno presentato ricorso al Tar Lazio nei confronti del DM 850 del 27/10/2015 relativo al **periodo di prova e formazione del personale docente neo assunto; un provvedimento applicativo della legge 107/2015, rispetto al quale fin dalla sua presentazione i sindacati hanno contestato evidenti forzature ed effetti di retroattività inaccettabili, nonché invasioni di campo sulle prerogative contrattuali in materia di organizzazione del lavoro.**

Il provvedimento include infatti tra i destinatari del periodo di formazione anche i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo, nonostante si tratti di insegnanti già titolari di contratto a tempo indeterminato, che hanno già effettuato l'anno di prova e formazione all'atto della loro originaria immissione in ruolo; inoltre la disciplina riguardante la mobilità dei docenti, compresa quella professionale, è riservata per espressa previsione dei DD.Lgss. n. 165/2001 e n. 297/2004 alla contrattazione collettiva e pertanto non può soggiacere a decisioni discrezionali dell'Amministrazione.

La stessa amministrazione, con la nota 3699 del 29/2/2008, aveva peraltro precisato con chiarezza che *"l'anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera"*, riconoscendo come illogico e irragionevole richiedere a un docente che passa a un diverso ordine di scuola, avendo già maturato una consistente esperienza di servizio, la medesima formazione prevista per un docente neo-immesso in ruolo. A tutto ciò si aggiunge il fatto che al momento della presentazione delle domanda di passaggio di ruolo la 107 non era ancora legge dello Stato. Con quest'ultima impugnativa, assommano a tre i ricorsi finora presentati unitariamente dai sindacati nei confronti di altrettanti provvedimenti attuativi della legge 107/2015. Il primo ricorso ha riguardato le ingiuste esclusioni dal piano di immissioni in ruolo; il secondo i criteri di attribuzione della carta del docente, anche in questo caso con ingiustificate e inaccettabili discriminazioni. Su questo secondo ricorso il tribunale amministrativo si esprimerà il 14 e il 28 gennaio, rispettivamente per quanto riguarda i docenti a tempo determinato e gli educatori.

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO CESSAZIONI DAL SERVIZIO 01.09.2016.

MIUR AOODRLO R.U. 376 del 12 gennaio 2016: *"...il personale dirigente scolastico interessato a produrre la domanda di cessazione dal servizio dall'01/09/2016 vi potrà provvedere esclusivamente tramite la procedura web POLIS "istanze on line" disponibile sul sito internet del ministero (www.istruzione.it) entro il 28/02/2016..."*

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70